

Azienda Sanitaria Locale Pescara

Repertorio n. 286/25
del 18/03/2025



REP001731668

Rep. n. _____ del _____

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI
SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I.,
DELLA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI RITIRO, CONSEGNA,
SANIFICAZIONE E RIMESSAGGIO AUSILI PER INVALIDI CIVILI
PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA". RDO 4673541 SUL
MEPA. CIG B332C461AF. AFFIDAMENTO.**

DELIBERA N. 184 DEL 21.02.2025.

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con sede legale in Via Renato
Paolini, 47 - 65124 Pescara, C.F./P. IVA 01397530682, PEC
protocollo.aslpe@pec.it, in persona del Dott. Vero Michitelli, nato a
[REDACTED], nella sua qualità di Direttore Generale e
Legale Rappresentante della ASL Pescara, giusta Delibera di Giunta
Regionale Abruzzo n. 570 del 11.09.2023, in seguito, per brevità, indicata
come *ASL/Stazione appaltante/Committente/Amministrazione*

e

Domenica Sorrentino nata a [REDACTED] C.F.
[REDACTED], in qualità di Vice presidente del CDA della società
Me.Sys S.r.l. con sede legale in via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023
Gualdo Tadino (PG), pec: pec@pec.mesys.it, e-mail: info@me-sys.it, C.F./
P.IVA. n. 01461070094, in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con
Medical Technology and Engineering S.r.l. (Mandante del R.T.I.), C.F./
P.IVA 02718710755, come da atto del notaio Dott. Giuseppe Pedace,
Repertorio n.2365, Raccolta n.1414, Registrato a Perugia il 11.03.2025 n.5940

	serie I T, agli atti d'ufficio, indicata come	
	Fornitore/Appaltatore/Ditta/Impresa/Affidatario,	
	premessso che	
	a) con Deliberazione n.1402 del 17.09.2024 la Asl di Pescara ha indetto una	
	procedura negoziata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. e), per	
	l'affidamento del "servizio di ritiro, consegna, sanificazione e rimessaggio	
	ausili per invalidi civili per le esigenze della Asl di Pescara".	
	b) con Delibera n.184 del 21.02.2025 la ASL di Pescara ha affidato, ai sensi	
	e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 e	
	s.m.i., la fornitura del servizio di ritiro, consegna, sanificazione e	
	rimessaggio ausili per invalidi civili per le esigenze della Asl di Pescara;	
	c) l'aggiudicazione è divenuta efficace, all'esito della verifica del possesso	
	dei prescritti requisiti in capo all'Affidatario;	
	d) la disciplina economica della fornitura è contenuta nell'offerta economica	
	della ditta aggiudicataria, agli atti della UOC ABS, e la disciplina	
	contrattuale è contenuta nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica della	
	ditta aggiudicataria, tutte depositate agli atti della UOC ABS;	
	e) il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, si impegna ad	
	accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite,	
	sino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo quadro stabilito	
	in sede di gara;	
	f) tale importo massimo non impegna in alcun modo l'Amministrazione e	
	non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'Affidatario;	
	g) la ASL, in ogni caso, non assume alcun impegno a raggiungere tale	
	importo né a raggiungere alcun valore minimo;	

h) il Fornitore del servizio ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia fideiussoria definitiva polizza n. 2159415, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., in data 28.02.2025.

tutto ciò premesso,

tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi inclusi la Delibera di indizione n.1402 del 17.09.2024, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico nonché la Delibera di aggiudicazione n.184 del 21.02.2025 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale, ancorché non allegati: offerta tecnica/economica del Fornitore, garanzia definitiva, polizze assicurative RCT/RCP e RCO.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'oggetto del presente accordo quadro è l'affidamento della fornitura del servizio di ritiro, consegna, sanificazione e rimessaggio ausili per invalidi civili.

2. Il servizio avrà durata annuale con decorrenza 01.04.2025, scadenza 31.03.2026.

3. E' prevista l'opzione di rinnovo, su richiesta dell'Amministrazione, per massimo un ulteriore annualità.

4. Si rinvia, inoltre a quanto indicato negli artt.1 e 2 del Capitolato tecnico.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Si rinvia all'art.3 del Capitolato tecnico.

ART. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente indica quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

il Dott. Mario Conteddu (mario.conteddu@asl.pe.it), funzionario Asl di Pescara;

2. Il DEC deve verificare la corretta esecuzione del presente Accordo nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

3. Il DEC è il Supervisore Responsabile dei rapporti con il fornitore, in nome e per conto della Stazione appaltante. Al DEC è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati.

4. Il DEC, al termine del periodo di vigenza dell'Accordo ed entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo ordinativo di servizio, deve inviare al Fornitore il certificato di conformità/regolare esecuzione delle forniture.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo massimo dell'Accordo quadro è di € 110.000,00 iva esclusa.

2. La Stazione appaltante, in ogni caso, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo; l'Accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze del Committente - ma solo il loro prezzo e

tipologia.

3. L'Impresa, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, si impegna ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza massima del valore sopra riportato.

4. In capo all'Amministrazione e in base alle sue esclusive necessità, è prevista l'opzione di rinnovo annuale per un importo di €110.000,00 oltre iva, in caso, alla data di conclusione contrattuale, non sia stata aggiudicata la procedura di gara aggregata regionale gestita da AreaCom, Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo.

5. I prezzi unitari di fornitura non possono subire incrementi durante l'esecuzione.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Si rinvia all'art.3 del Capitolato tecnico.

ART. 6– RAPPORTI TRA ASL E APPALTATORE

1. Il Fornitore nomina quali Responsabili per l'esecuzione e la gestione operativa della fornitura aggiudicata:

- per la società Me.Sys S.r.l. l'Ing. Francesco Arcangeli

C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] Tel. +39

075/8428802, e-mail: f.arcangeli@me-sys.it, pec: pec@pec.me-sys.it;

- per la società MTE S.r.l. il sig. Antonio Santillo

C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il

[REDACTED] e-mail: ufficio.gare@mt-e.it, pec:

ufficiogarente@pec.sol.it.

2. Il Responsabile del Fornitore deve essere costantemente reperibile; esso assume il ruolo di rappresentante del Fornitore nei confronti dei vari organi

direttivi, tecnici, amministrativi e sanitari della ASL; l'Appaltatore fornisce al Responsabile tutti i poteri ed i mezzi idonei ad assicurare la vigilanza sul personale e la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; il Responsabile ha la funzione di controllo e di verifica per tutte le operazioni condotte nella gestione del servizio.

3. In caso di assenza o sostituzione del predetto Responsabile, il Fornitore deve immediatamente comunicare al DEC il nominativo di un suo sostituto.

4. Il Fornitore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni dell'Accordo quadro o prima di mutare ragione sociale, deve darne comunicazione scritta alla ASL, trasmettendo al RUP tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.

5. L'Amministrazione si riserva di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario. Il mancato preavviso di cui al comma precedente fa sorgere in capo alla ASL la facoltà di recedere dal presente Accordo quadro.

ART. 7 – PERIODO DI PROVA

Si rinvia all'art.20 del Capitolato tecnico.

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia all'art.25 del Capitolato tecnico.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fornitore nomina quali responsabili del trattamento dei dati:

- per la società Me.Sys S.r.l. il sig. [REDACTED] C.F.

[REDACTED], nato a [REDACTED] in

qualità di Legale Rappresentante e Datore di Lavoro, Tel. +39

075/9141181, e-mail: info@me-sys.it, pec: pec@pec.me-sys.it;

- per la società MTE S.r.l. il sig. Gabriele Tebaldi C.F.

██████████ nato a ██████████ in qualità

di Amministratore Delegato e Datore di Lavoro, Tel. +39

0832/366636, e-mail: ufficio.gare@mt-e.it, pec:

ufficiogarente@pec.sol.it.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il fornitore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte del servizio.

2. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di risoluzione del medesimo.

3. Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla Ditta aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore ha presentato le seguenti polizze assicurative:

- Polizza n.410149883 emessa da Generali Italia Spa con scadenza il 30/06/2025;
- Polizza n. 1/2383/61/201165651 emessa da UnipolSai Assicurazioni con scadenza il 27.03.2026.

2. Il Fornitore si impegna a presentare, prima della scadenza delle predette polizze di cui al punto 2, quietanza di rinnovo avente validità fino alla scadenza del presente affidamento.

ART. 12 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

Si rinvia all'art.23 del Capitolato tecnico.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. I corrispettivi dovuti dalla ASL di Pescara al Fornitore, per la prestazione dei servizi, sono indicati nell'offerta economica dell'affidatario.

2. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'esecuzione del presente Accordo quadro sono effettuati mediante conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva).

3. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore, certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

4. Qualora, per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente, il versamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui all'articolo seguente, gli interessi moratori sono dovuti, nella misura prevista dalla normativa vigente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino al giorno del soddisfo, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti, nei limiti ed alle condizioni di cui al D. Lgs. 231/2002.

5. La misura degli interessi moratori è comprensiva del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 14 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La Stazione appaltante, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l'attestazione di regolare esecuzione, provvede alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, previa ricezione dell'ordine da parte della ASL, a mezzo bonifico

bancario sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art.17 del presente Accordo.

2. Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sui seguenti conti corrente bancari:

- IBAN: IT25C0503449331000000020352 dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., e che le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- Sig. Gianluca Pennoni, nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED]

- IT21M0306916028100000002737, e che le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- Fumagalli Romario Matteo, c.f. [REDACTED], nato a [REDACTED]

- Tebaldi Gabriele, c.f. [REDACTED] nato a [REDACTED]

- Montagna Salvatore Igor c.f. [REDACTED] nato a [REDACTED]

3. Le fatture, sulle quali deve essere indicato il riferimento al numero di repertorio del presente Accordo quadro, alla Delibera n.184 del 21.02.2025, CIG B332C461AF., devono essere intestate a: ASL di Pescara, via Renato Paolini n. 47, 65124 Pescara, C.F./P.IVA 01397530682 e spedite al Committente attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione

elettronica, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7.3.2008.

4. L'Amministrazione è soggetta allo Split Payment (L. n.190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96.

4. Le fatture emesse nei confronti del Committente, comprensive di IVA, devono contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".

5. Per effetto di tale regime, all'Appaltatore viene liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che viene versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

6. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione. Il Fornitore accetta che la ASL non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

7. Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile al Committente, vengono corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 192/2012. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile al Committente.

8. Il Fornitore accetta che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscano requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione appaltante.

9. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola il Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore ha, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

10. In caso di applicazione delle penali, l'importo delle medesime è oggetto di emissione di nota di addebito al Fornitore. È altresì facoltà della ASL rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione.

11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, il Committente verifica, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, il Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procede alla sospensione del pagamento.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato cauzione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per un importo di € 89.112,62 di cui alla polizza fideiussoria n. 2159415, rilasciata da REVO Insurance Spa in data 28.02.2025. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali pertanto la ASL ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

2. La garanzia opera nei confronti della ASL a far data dall'avvio dell'esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo quadro.

3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo quadro e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso derivanti.

4. La garanzia viene svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della ASL verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art.117 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. In ogni caso il garante viene liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto di applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ASL.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la ASL ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Accordo quadro sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Pescara.

	ART. 17 - NORME DI RINVIO	
	1. Si rinvia all'art.24 del Capitolato tecnico.	
	2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.	
	3. Qualsiasi omissione e/o ritardo da parte della ASL di Pescara, nella richiesta di adempimento di una o più obbligazioni previste dall'Accordo quadro, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.	
	4. Il presente Accordo quadro è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, a carico del Fornitore, per un importo di € 40,00 (quaranta/00), conservata agli atti dell'Ente.	
	ART. 18 – PERIODO DI PROVA	
	1. È previsto un periodo di prova di 3 (tre) mesi presso gli utilizzatori. Trascorsi 3 mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà superato se non sarà intervenuta alcuna contestazione formale da parte della ASL di Pescara.	
	2. In caso di esito negativo del periodo di prova, la ASL di Pescara si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente in graduatoria.	
	3. In caso di esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto alla ditta, eccezion fatta per i pagamenti delle prestazioni effettuate e riconosciute regolari dagli uffici preposti.	
	4. Le penalità previste nel presente accordo quadro si applicano anche alle forniture eseguite durante il periodo di prova.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

Per la Stazione appaltante – ASL di Pescara:

il Dott. Vero Michitelli



VERO MICHITELLI
DIRETTORE GENERALE
ASL PESCARA
17.03.2025 18:16:11
GMT+02:00

(firma digitale).

Per il Fornitore, RTI Me.Sys Srl MTE Srl:

Domenica Sorrentino



Domenica Sorrentino
17.03.2025 13:10:49
GMT+00:00

(firma digitale).

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile,
dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente
Accordo quadro e di avere attentamente considerato quanto stabilito e
convenuto con le relative clausole.

Il Fornitore dichiara altresì di accettare e approvare specificamente le clausole
e condizioni di seguito elencate:

artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Per il Fornitore, RTI Me.Sys Srl_MTE Srl:

Domenica Sorrentino



Domenica Sorrentino
17.03.2025 13:10:49
GMT+00:00

(firma digitale).